



Ministero della Giustizia

Comitato per le pari opportunità

42/5/1

Roma, 22 febbraio 2011



*All'On.le Ministro della Giustizia
Angelino Alfano*

*All'On.le Ministro per le Pari Opportunità
Maria Rosaria Carfagna*

*All'On.le Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Renato Brunetta*

LORO SEDI

Oggetto: Disciplina del part-time.

Revoca dei part-time ex articolo 16 legge 4 novembre 2010, n.18.

L'articolo 16 della legge n.183/2010 prevede, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, che le amministrazioni possano, entro 180 giorni della data di entrata in vigore della legge, sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del decreto legge n.112/2008 (convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008) riguardanti la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

A tal riguardo sono giunte a questo Comitato segnalazioni di alcuni provvedimenti di revoca che diversi Uffici territoriali stanno ponendo in essere.

In merito si sottopongono agli Onorevoli Sig.ri Ministri in indirizzo le seguenti riflessioni:

1. preliminarmente è opportuno evidenziare che la disposizione richiamata, insieme con le modifiche apportate dal D.L. n.112/2008, alla legge n.662/1996, in materia di part-time, appare non essere perfettamente coerente con le politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro che dovrebbero essere prioritarie nei programmi di Governo.

Infatti, a fronte di numerosi provvedimenti in cui l'impegno a incentivare il lavoro a tempo parziale sembra essere una priorità della politica governativa, la norma da ultimo citata (oltre a quella in oggetto) ha concretamente diminuito le possibilità, soprattutto per i pubblici dipendenti, di accedere al part-time prevedendo, altresì, la possibilità per le amministrazioni di revocare quelli in essere.

2. In merito giova ricordare che con la delega contenuta nell'articolo 46, comma 1, lettera c) della L. 183/2010 (c.d. collegato lavoro) – nella parte in cui modifica il comma 81 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n.247 – il Governo è stato delegato ad adottare decreti legislativi finalizzati, da un lato, al *“rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n.53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro”* e, dall'altro, nell'articolo 16 dello stesso collegato lavoro è stata, invece, prevista la possibilità per le amministrazioni pubbliche di revocare i part-time in essere.

3. Ancora con il decreto legislativo n.198/2006 (di attuazione della direttiva comunitaria 2006/54/CE) è stato individuato tra i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, la promozione di azioni per la *“più ampia diffusione del part-time e degli altri strumenti di flessibilità”*, mentre con il citato D.L. n.112/2008 (e successiva legge di conversione) è stato radicalmente modificato l'istituto del part-time retrocedendolo da diritto soggettivo del lavoratore a concessione dell'ente datore di lavoro.

4. Considerato che la conciliazione dei tempi di vita e lavoro non può prescindere dal ricorso a forme di flessibilità e di riduzione dell'orario di lavoro, e considerato che statisticamente al part-time ricorrono prevalentemente donne lavoratrici, si teme che le modifiche normative citate, nella parte in cui restringono l'accesso all'istituto del lavoro a tempo parziale, possano determinare una seria compromissione della possibilità per le donne di accedere al mondo del lavoro e, soprattutto, di permanervi.

Pertanto, questo Comitato auspica che gli orientamenti restrittivi evidenziati possano essere modificati con nuovi interventi normativi, in modo da restituire a tutti i lavoratori, che si trovino in situazioni particolari, un vero e proprio diritto al part-time. Si pensi alle difficili condizioni di vita affrontate, quotidianamente, riguardo a figli affetti da handicap, coniuge o ascendenti affetti da invalidità o da patologie oncologiche ovvero nel caso di figli minori di anni 13.

5. Si potrebbe prevedere, come intervento immediato, tramite l'adozione di atti generali di indirizzo (circolari, direttive etc.) che anche la revoca dei part-time in essere, operata sulla base della norma in oggetto, avvenga nel rispetto dei principi di pari opportunità, garantendo i diritti dei/lle lavoratori/trici che si trovino in situazioni personali di particolare onere e responsabilità.

Con l'auspicio che le proposte formulate da questo Comitato possano trovare un concreto seguito, si coglie l'occasione per porgere agli Onorevoli Ministri distinti saluti.

Il Presidente del C. P. O.

Angela Fanteschi
